REGOLAMENTO (CEE) N. 3499/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'etanolammina, dietanolammina, trietanolammina e loro sali, delle sottovoci 29.23 A I ex II della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per l'etanolammina, dietanolammina, trietanolammina e loro sali, delle sottovoci 29.23 A I ex II della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 328 500 ECU ; che, in data 11 novembre 1986, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Basile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 21 novembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.23 A I ex II (Codici Nimexe 29.23-11, 14, 16)	Etanolammina, dietanolammina, trietanolammina, e loro sali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1986.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.